(N. 262-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ZOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1953 (V. *Stampato N.* **152**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1953

Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si collega con l'altro che viene congiuntamente presentato al vostro esame, e che contiene delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto: e ne costituisce, in particolare, colle modificazioni delle condizioni necessarie per la ammissione dei condannati a liberazione condizionale, una integrazione.

Come è noto al Senato l'istituto della liberazione condizionale è considerato come un mezzo idoneo non solo ad attenuare la severità delle lunghe pene, ma anche ad agevolare la attuazione della finalità di rieducazione e di emenda che sono proprie alla pena. Perciò esso è limitato nella sua applicazione a condannati a pena superiore ai cinque anni, anche per avere un tempo sufficiente per spe-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

rimentare la loro condotta, e non può essere applicato allorquando la pena da scontare non superi i cinque anni, e ciò per non scemare, coll'abbreviare eccessivamente il periodo della carcerazione, la efficacia intimidatrice ed esemplare delle pene detentive.

Tali considerazioni sono evidentemente assai affievolite nel caso di condannati per reati politici, commessi in determinati periodi ed in determinate circostanze. E pertanto il Governo ha proposto e la Camera ha approvato, e la vostra Commissione vi propone di approvare la disposizione nell'articolo 1, colla quale si stabilisce la ammissibilità a liberazione condizionale di condannati per reati politici, regolata dall'altro decreto, anche se non abbiano scontata la metà della pena e se il rimanente di essa non superi i cinque anni.

All'oggetto poi di non frustrare nei confronti dei giudicabili gli effetti della applicazione dell'indulto, coll'articolo 2 si consente la concessione della libertà provvisoria anche nei casi nei quali sarebbe vietata, quando il giudice possa prevedere che la pena irrogabile non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva (articolo 2).

È disposta infine (articolo 3) per le particolari circostanze nelle quali i reati ebbero a commettersi, che tanto le sentenze di condanna a pena non superiore ad anni cinque pronunciate dai Tribunali militari alleati, quanto quelle di condanna a pena non superiore ad anni cinque pronunciate dalle Autorità italiane per reati in danno delle Forze armate alleate o delle Forze armate di occupazione, non siano menzionate nei certificati penali richiesti da Autorità diversa dalla Autorità giudiziaria penale, o da parti private.

Tutte queste disposizioni sono ritenute dalla Commissione meritevoli di approvazione.

ZOLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

Ai condannati per reati politici indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 della legge in data odierna, con la quale è fatta delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto, può essere concessa la liberazione condizionale, anche se i condannati non hanno scontato metà della pena e se il rimanente di essa supera i cinque anni.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dei benefici indicati nella legge di delegazione predetta, il giudice, in ogni stato e grado del processo, in deroga alle norme di cui agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale, con decreto motivato, è autorizzato a non emettere o a revocare il mandato di cattura, e a concedere la libertà provvisoria, quando ritenga irrogabile una pena che non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva.

Art. 3.

Nei certificati del casellario giudiziale richiesti da autorità, diverse da quelle che hanno giurisdizione penale, o da persone private, non sono menzionate le sentenze di condanna pronunciate dai tribunali militari alleati ad una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore ad anni cinque, o ad una pena pecuniaria.

La stessa disposizione si applica per le sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria italiana per reati in danno delle Forze armate alleate o delle Forze armate di occupazione.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

Ai condannati per reati politici indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 della legge in data odierna, con la quale è fatta delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto, può essere concessa la liberazione condizionale, anche se i condannati non hanno scontato metà della pena e se il rimanente di essa supera i cinque anni.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.